**Quadro di raffronto tra le azioni e gli investimenti previsti dalla scheda della sottomisura 1.1. A del PSR Marche 2014/2020 e l’articolo 38 del Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 (GUCE L193/1 del 01/07/2014).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Reg. (UE) n. 702/2014, articolo 38** | **Scheda della sottomisura 1.1 A del**  **PSR Marche 2014/2020** |
| Paragrafo 1.  Gli aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale concessi a favore di imprese attive nel settore forestale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo e al capo I. | La delibera di istituzione del regime di aiuto prevede un allegato B nel quale vengono riportate le “condizioni generali di validità dei regimi di aiuto di stato  e di ammissibilità delle operazioni soggette  alle regole sugli aiuti di stato” in coerenza con il capo I del Reg 702/14 |
| Paragrafo 2  Gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), ad attività dimostrative e ad azioni di informazione  Possono beneficiare del sostegno anche gli scambi interaziendali di breve durata nel settore forestale nonché le visite di aziende silvicole.  Gli aiuti a favore di attività dimostrative possono finanziare i relativi costi di investimento. | Verifica positiva.  La sottomisura 1.1 A prevede il finanziamento di attività solo formative di tipologie anche diverse dal normale corso d’aula, non sempre efficaci con gli agricoltori, quindi oltre ai corsi di formazione, sono finanziati workshop e seminari di studio con approfondimenti su temi specifici, il coaching individuale con servizi su misura per dare risposte a esigenze specifiche |
| Paragrafo 3.  Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili: a) i costi sostenuti per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o l'azione di informazione; b) nel caso di progetti dimostrativi connessi agli investimenti: i) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell'intervento in questione; ii) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato; iii) costi generali collegati alle spese di cui ai punti i) e ii), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui ai punti i) e ii); iv) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali; c) spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti. | Verifica positiva  Sono ammissibili all’aiuto le spese ed i seguenti costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione, così come previsto dal paragrafo 8.2.1.3.1.5. Costi ammissibili della scheda di misura del PSR:   * ideazione e progettazione dell’intervento formativo; * coordinamento organizzativo dei corsi; * spese per personale docente e non docente (*non inserita per mero errore di digitazione nella scheda di misura, ma spesa indispensabile per l’attività formativa e già comunicato l’errore alla commissione)* * elaborazione e produzione dei supporti didattici; * spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti; * spese di viaggio, vitto e alloggio del personale docente e non docente compresa la commissione di   esame;   * acquisto materiali di consumo; * affitto immobili e locali utilizzati per la formazione; * noleggio attrezzature necessarie alle attività formative; * spese di pubblicizzazione delle iniziative di formazione e spese generali. |
| Paragrafo 4.  Gli aiuti di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), non comportano pagamenti diretti ai beneficiari. Gli aiuti sono erogati ai prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione. | Verifica positiva.  I beneficiari Organismi pubblici e privati che forniranno il servizio di formazione così come previsto dal paragrafo 8.2.1.3.1.4. della scheda di misura del PSR. |
| Paragrafo 5.  Gli organismi prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni. | Verifica positiva.  Il paragrafo 8.2.1.3.1.6. Condizioni di ammissibilità, prevede che gli enti di formazione dovranno inoltre essere certificati ai sensi della DGR n. 2164/2001 e successive modificazioni ed integrazioni da parte della Regione Marche. I principali elementi valutati al fine dell’accreditamento sono relativi all’ufficio amministrativo esclusivamente dedicato all’attività formativa che deve possedere l’ente e al personale di cui vengono certificate le competenze negli ambiti della progettazione, rendicontazione, docenza e segreteria. Inoltre viene richiesta una customer satisfaction e predisposto un sistema di valutazione degli allievi. |
| Paragrafo 6.  L'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili. | Verifica positiva. L’intensità dell’aiuto è pari al 100 % dei costi ammissibili |